

Sede di RIETI
VIALE MATTEUCCI 6
02100 RIETI RI
RIETI@INAIL.IT
RIETI@POSTACERT.INAIL.IT
RIETI 24/01/2024

AZIENDA U.S.L. RIETI
asl.rieti@pec.it

Oggetto: Richiesta di premio anticipato anno 2024 del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. 003635108

Sulla base delle informazioni presenti negli archivi dell'INAIL abbiamo provveduto a:

Calcolare il premio anticipato di rata per la polizza apparecchi RX all'interno della/e PAT	
n. 008184733	pari a : € 41,62
n. 092179059	pari a : € 3.835,58
n. 092909759	pari a : € 41,62
n. 092909760	pari a : € 2.226,41
n. 092909774	pari a : € 41,62
n. 092909787	pari a : € 2.309,67
n. 092909788	pari a : € 5.236,60
n. 092988108	pari a : € 742,14
n. 092988173	pari a : € 742,14

Sede Inail: come contattarla

La sede INAIL competente, individuata in relazione all'ubicazione della sede legale dell'azienda, è quella di RIETI Codice Sede 24300

- Indirizzo: VIALE MATTEUCCI 6 02100 RIETI
- Telefono: 0746/2831
- Indirizzo di posta elettronica: RIETI@INAIL.IT
- Indirizzo PEC: RIETI@POSTACERT.INAIL.IT

Contact Center unificato INPS-INAIL: da rete fissa e da rete mobile chiamare il numero INAIL 06.6001 con applicazione della tariffa prevista dal gestore telefonico del chiamante.

Potrà inoltre trovare le informazioni di carattere generale sull'assicurazione INAIL e gli orari aggiornati di apertura al pubblico delle Sedi territoriali, nel sito www.inail.it.

Importo dovuto

L'importo dovuto per il premio anticipato di rata anno 2024 è di €. 15.217,40

Termini e modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo sopra indicato dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 16/02/2024, compilando la sezione INAIL del modello F24 o F24 EP. Nella tabella seguente sono riportati i dati da utilizzare per la compilazione del Mod. F24.

Attenzione: il mancato o tardato pagamento del premio dovuto comporta l'applicazione di sanzioni civili ed interessi di mora.

Tabella

Codice Sede	Codice Ditta	C.C. ditta	Num. Riferimento	Causale	Importo Premio Richiesto	Data Scadenza
24300	003635108	80	110300	P	41,62	16/02/2024
24300	003635108	80	110301	P	3.835,58	16/02/2024
24300	003635108	80	110302	P	41,62	16/02/2024
24300	003635108	80	110303	P	2.226,41	16/02/2024
24300	003635108	80	110304	P	41,62	16/02/2024
24300	003635108	80	110305	P	2.309,67	16/02/2024
24300	003635108	80	110306	P	5.236,60	16/02/2024

Codice Sede	Codice Ditta	C.C. ditta	Num. Riferimento	Causale	Importo Premio Richiesto	Data Scadenza
24300	003635108	80	110307	P	742,14	16/02/2024
24300	003635108	80	110308	P	742,14	16/02/2024

POLIZZA APPARECCHI RX

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO ASSICURATIVO

MODALITÀ DI CALCOLO DEL PREMIO

L'importo del premio speciale unitario per gli apparecchi radiologici è impostato su un sistema tabellare che comprende premi speciali annui per singolo apparecchio, fissati con decreto ministeriale, diversificati in relazione alla tipologia degli apparecchi (diagnostica o terapia) ed al luogo dove sono installati e funzionano (ospedali, cliniche, ecc.). Si precisa che nel caso di unica centrale che permetta l'uso contemporaneo di più apparati radiogeni, il premio viene calcolato per il numero degli apparati stessi. Non influisce nel calcolo del premio il numero delle persone addette all'uso né la loro retribuzione.

PAT	Periodo assicurativo		IGM	IGA	Istanza I/P L. 147/2013	Riduzione legge 147/2013(%)	Add.le ANMIL 1% Art. 181/T.U.	Totale premio da versare
	Dal	Al						
008184733	01/01/2024	31/12/2024	0,12	0,00		15,11	0,41	41,62
092179059	01/01/2024	31/12/2024	0,12	0,00		15,11	37,98	3.835,58
092909759	01/01/2024	31/12/2024	0,12	0,00		15,11	0,41	41,62
092909760	01/01/2024	31/12/2024	0,12	0,00		15,11	22,04	2.226,41
092909774	01/01/2024	31/12/2024	0,12	0,00		15,11	0,41	41,62
092909787	01/01/2024	31/12/2024	0,12	0,00		15,11	22,87	2.309,67
092909788	01/01/2024	31/12/2024	0,12	0,00		15,11	51,85	5.236,60
092988108	01/01/2024	31/12/2024	0,12	0,00		15,11	7,35	742,14
092988173	01/01/2024	31/12/2024	0,12	0,00		15,11	7,35	742,14

PAT	N.Apparecchi	Tipologia apparecchio	Premio dovuto per apparecchio
008184733	1	A5	48,55
092179059	3	A5	48,55
092179059	5	A1	865,58
092909759	1	A5	48,55
092909760	3	A1	865,58
092909774	1	A5	48,55
092909787	2	A5	48,55
092909787	3	A1	865,58
092909788	1	A5	48,55
092909788	7	A1	865,58
092988108	1	A1	865,58
092988173	1	A1	865,58

Riduzione legge 147/2013

L'art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha stabilito la riduzione dei premi assicurativi a decorrere dal 2014 in relazione all'andamento infortunistico. In proposito per la polizza speciale istituita da oltre un biennio, la riduzione spetta se l'indice di gravità aziendale (IGA) è uguale o inferiore all'indice di gravità medio (IGM). In caso di polizza istituita da non oltre un biennio, la riduzione spetta se risulta presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio legge 147/2013 con il MODULO OT20.

La riduzione non spetta se per la polizza l'indice di gravità aziendale (IGA) è maggiore dell'indice di gravità medio (IGM) oppure la polizza è istituita da meno di un biennio e non risulta presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio con il MODULO OT20.

Se sussistono i requisiti per l'applicazione della riduzione i campi sono valorizzati con l'indicazione della misura percentuale. Se non sussistono i requisiti i campi non sono valorizzati.

IGM

Indica l'Indice di Gravità Medio calcolato in base alla norma UNI 7249 per la polizza a livello nazionale. Viene valorizzato solo nel caso in cui la polizza sia istituita da oltre un biennio.

IGA

Indica l'Indice di Gravità Aziendale calcolato in base alla norma UNI 7249 per la polizza a livello aziendale. Viene valorizzato solo nel caso in cui la polizza sia istituita da oltre un biennio.

Istanza I/P L. 147/2013

Indica che è stata presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio ai sensi della legge 147/2013 con il MODULO OT20.

Riferimenti normativi

Decreto ministeriale 24 settembre 1996. Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Art. 1, comma 128.

D.M. 23 marzo 2021. Approvazione della determinazione n. 179 del 29 settembre 2020 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL.

D.M. 1 febbraio 2022. Approvazione della delibera n.238 del 21 settembre 2021 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL.

D.M. 20 settembre 2022. Approvazione della delibera n. 176 del 2 agosto 2022 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL.

D.M. 8 novembre 2023. Approvazione della delibera n.65 del 26 settembre 2023 del Commissario straordinario dell'INAIL.